



**Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura del Vestiario
invernale aziendale a minore impatto ambientale per i lavoratori di
AMIU Genova S.p.A. per l'anno 2020 suddiviso in due distinti lotti**

LOTTO 1 - VESTIARIO TESSILE IN ALTA VISIBILITA' CIG 8290357B03

LOTTO 2 - VESTIARIO TESSILE MULTIPROTETTIVO E ALTRO VESTIARIO

CIG 8290370BF

RUP (Ing. Mario Rolando)

DEC (Dott.ssa Simona Campeol)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MR', located in the bottom right corner of the page.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di vestiario estivo aziendale a minor impatto ambientale per i lavoratori di AMIU Genova S.p.A. per l'anno 2020 suddivisa in due distinti lotti:

LOTTO 1 – VESTIARIO TESSILE IN ALTA VISIBILITA'

LOTTO 2 – VESTIARIO TESSILE MULTIPROTETTIVO E ALTRO VESTIARIO

comprensiva di trasporto e consegna, franco magazzino compratore, presso il Deposito Rimessa Volpara, Lungo Bisagno Dalmazia 3 Genova (GE) o altri depositi nella provincia di Genova.

La fornitura in oggetto avverrà con le modalità espresse all'art. 5 del presente Capitolato.

I quantitativi di vestiario oggetto della fornitura sono stimati nelle tabelle di seguito riportate. Il numero di pezzi per singola taglia saranno confermati nei singoli ordini come specificato all'art. 5 del presente Capitolato.

Si precisa che le quantità sotto riportate sono determinate sulla base di dati pregressi, pertanto, in sede di esecuzione della fornitura le stesse potranno sensibilmente variare all'interno delle sottostanti tabelle fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale.

Lotto 1 - VESTIARIO TESSILE IN ALTA VISIBILITA'

Lotto	N.ro progressivo	Prodotto	Quantità	Importo unitario a base d'asta	Importo complessivo a base d'asta
1	1	PANTALONE INVERNALE DPI cat.2 ALTA VISIB. classe II	1000	16,5	16.500
1	2	POLO MANICA LUNGA DPI cat.2 ALTA VISIB. classe II	1250	18	22.500
1	3	PILE DPI cat.2 ALTA VISIB. classe II	490	32	15.680
1	4	GIUBBOTTO imbottito DPI cat.2 ALTA VISIB. classe III	600	35	21.000
1	5	GIACCONE impermeabile DPI cat.2 ALTA VISIB. classe III	300	63,5	19.050
1	6	CAPPELLO NORD OVEST ALTA VISIBILITA'	140	34	4.760

1	7	GIACCA ANTIPIOGGIA ALTA VISIB. classe III	300	30	9.000
1	8	PANTALONE ANTIPIOGGIA ALTA VISIBILITA' classe III in abbinamento alla giacca anti pioggia	300	16	4.800
1	9	CORPETTO ALTA VISIBILITA' ALTA VISIB. classe II	1000	3	3.000

Lotto 2 - VESTIARIO TESSILE MULTIPROTETTIVO E ALTRO VESTIARIO

<i>Lotto</i>	<i>N.ro progressivo</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo unitario a base d'asta</i>	<i>Importo complessivo a base d'asta</i>
2	1	BERRETTO PILE VERDE	105	4	420
2	2	PANTALONE INVERNALE BLU CON BANDE DPI cat.2	620	24	14.880
2	3	POLO MANICA LUNGA BLU DPI cat.2	790	37	29.230
2	4	FELPA/PILE BLU DPI cat.2	315	38	11.970
2	5	GIUBBOTTO IMBOTTITO BLU con BANDE rifrangenti DPI cat.2	315	45	14.175
2	6	GIACCONE INVERNALE BLU CON BANDE rifrangenti DPI cat.2	165	85	14.025
2	7	TUTA DA LAVORO INVERNALE BLU CON BANDE rifrangenti DPI cat.2	230	45	10.350
2	8	PANTALONE INVERNALE GRIGIO	28	20	560
2	9	POLO MANICA LUNGA GRIGIA	28	13,4	375
2	10	PILE INVERNALE GRIGIO	10	22,8	228

2	11	GIUBBOTTO INVERNALE GRIGIO CON BANDE rifrangenti	10	55	550
2	12	BERRETTO PILE GRIGIO	5	4	20

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo per l'esecuzione della fornitura, sulla base del prezzo unitario e dei quantitativi di merce stimati, che verrà posto a base di gara è pertanto stabilito in Euro 213.073,00 oltre IVA con suddivisione nei seguenti due distinti lotti:

Lotto 1 - Vestiario tessile in alta visibilità per un totale a base di gara di Euro 116.290,00 oltre IVA

Lotto 2 - Vestiario tessile multiprotettivo e altro vestiario per un totale a base di gara di Euro 96.783,00 oltre IVA

Gli importi unitari e complessivi posti a base di gara per ciascun lotto e per ciascuna tipologia di vestiario sono sintetizzati nella tabella precedente.

L'importo sopra indicato è da intendersi omnicomprensivo di trasporto e consegna oltre che di eventuali ecotasse e/o altri costi accessori.

ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

3.1 Descrizione della fornitura

Nell' Allegato 1 sono riportate le schede tecniche dei prodotti oggetto della fornitura con le caratteristiche minime richieste.

Il vestiario dovrà rispondere a tutte le norme di legge in materia, qui citate e non, tra le quali il D.L. 81/2008 e successive integrazioni.

Inoltre, per quanto riguarda i capi contrassegnati con i numeri 1-2-3-4 appartenenti al Lotto 1 e i capi contrassegnati dai numeri 2-3-4-7 appartenenti al Lotto 2 in ottemperanza all'Allegato 3 al D.M. 11/01/2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili", la fornitura dovrà rispettare quanto previsto all'art. 4.1 *Specifiche Tecniche*.

In particolare, dovranno essere rispettati i seguenti commi:

- **4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito, per il quale** l'offerente dovrà dimostrare la conformità della fornitura. Qualora in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o OEKO – TEX Standard 100 tale conformità sarà automaticamente dimostrata.

In mancanza di tale etichetta si procederà a verificarne la conformità dalle schede fornite dal produttore presentate in sede di gara come richiesto al successivo punto 3.2.

- **4.1.4 Capi di abbigliamento "complessi" (quali divise, giacconi e assimilati)** lettera A, per il quale gli indumenti dovranno essere progettati in modo tale che eventuali loghi o distintivi di identificazione possano essere facilmente rimossi o facilmente eliminabili con una sovrastampa.

La documentazione allegata, presentata in sede di gara, dovrà contenere istruzioni chiare ed esaustive per la rimozione dei distintivi ai fini della verifica di conformità secondo quanto prescritto nell'Allegato 3 al D.M. 11/01/2017 punto 4.1.4. – "Verifica".

Si specifica che, durante l'utilizzo del vestiario da parte dei dipendenti AMIU, i loghi dovranno essere inamovibili.

- **4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche**, dalla lettera a) alla lettera g), per le quali dovrà essere presentata una attestazione di conformità da parte del produttore. La dimostrazione di tale requisito deve avvenire in sede di offerta come prescritto al successivo art. 3.2. Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo.

Qualora un operatore intendesse offrire prodotti con caratteristiche tecniche o normative migliorative rispetto a quelle indicate nelle Specifiche tecniche dell'Allegato 1, AMIU si riserva di non accettare tali migliorie, nel caso le stesse non risultassero in linea con la necessaria operatività ed efficacia dei prodotti richiesti.

L'eventuale vestiario con scadenza dovrà avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore all'80% della validità massima prevista.

Si precisa che tutte le tipologie di fornitura devono essere compatibili con i metodi di lavaggio industriale.

3.2 Campionature e certificarti

Relativamente a tutto il vestiario, Lotto 1 e Lotto 2, il concorrente, in sede di gara, è tenuto a presentare:

- **schede tecniche originali dei tessuti**, fornite dal produttore, impiegati per il confezionamento dei capi di cui all' Allegato 1) schede tecniche del Capitolato Speciale.
- **scheda tecnica del prodotto** presentato con descrizione del capo in merito alla foggia
- **(Per i prodotti DPI) Certificazioni di conformità alla normativa** comprensiva della marchiatura CE od in mancanza, dichiarazione di impegno a produrre gli stessi alla prima fornitura
- **documentazione attestante la conformità ai CAM** secondo le modalità indicate al precedente punto 3.1

Non saranno ammesse documentazioni contenenti specifiche tecniche di più capi di vestiario, ogni documento dovrà essere riconducibile inequivocabilmente al prodotto presentato.

Inoltre, tutta la documentazione presentata, dovrà essere in lingua italiana. In caso contrario dovrà essere accompagnata da una traduzione in italiano. Qualora la documentazione risultasse espressa in una lingua diversa da Inglese – Francese o Spagnolo, la traduzione dovrà risultare certificata.

A seguito della valutazione dei preventivi, all'Operatore Economico che avrà presentato il maggior ribasso sarà richiesto di presentare, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, ai fini della valutazione della conformità alla documentazione presentata un campione per ogni tipologia di prodotto oggetto del presente appalto confezionato con i tessuti e le fogge indicate nell'Allegato 1.

Tali campioni dovranno risultare identici ai prodotti oggetto di fornitura.

La campionatura sarà richiesta anche al secondo Operatore Economico classificato.

I campioni dovranno essere presentati nella colorazione corretta, nella taglia "L" e dovranno essere completi.

Non risulta necessario che i campioni contengano il logo "AMIU"; con l'invio dell'ordine, all'Operatore Economico aggiudicatario, verranno fornite indicazioni specifiche sull'apposizione e le dimensioni del logo Aziendale.

Nel caso in cui il campione fosse in colorazione differente, si richiede presentazione della tirella del tessuto nella colorazione richiesta.



Si ribadisce che, nel caso in cui, al momento della presentazione del preventivo, un prodotto fosse ancora in attesa di ricevere parte della documentazione accertante le certificazioni relative alla normativa dei DPI ed alla conformità ai CAM, ove richiesta, il preventivo stesso potrà essere accettato solamente se accompagnato da dichiarazione dell'operatore che il prodotto sarà conforme alle normative richieste espresse nel capitolato, entro 10 giorni lavorativi antecedenti la data della prima fornitura. In tal senso, entro tale data, l'operatore aggiudicatario dovrà produrre la documentazione a riscontro.

A nessun titolo l'accettazione dei campioni da parte di AMIU potrà sollevare l'Appaltatore da responsabilità in merito a eventuali non conformità dei prodotti compresi nell'appalto che dovessero essere riscontrate successivamente.

I campioni non verranno restituiti all'operatore a fine procedura.

Per consentire l'eventuale verifica sulla conformità del materiale e di altre caratteristiche da fornirsi Amiu potrà avvalersi di soggetti terzi professionalmente qualificati.

L'appaltatore, rendendosene garante nei confronti della stazione appaltante, sarà tenuto inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità.

ART. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione, per ciascun lotto, avverrà con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti potranno partecipare ad entrambi i lotti.

ART. 5 MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

La consegna delle forniture deve avvenire con la seguente modalità:

a) entro 60 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dal ricevimento dell'ordine emesso in via d'urgenza anche nelle more della stipula contrattuale dovrà essere consegnato il 30 % dell'intera fornitura.

Come evidenziato, considerata l'urgenza, la prima fornitura potrà essere richiesta nelle more della stipula contrattuale.

b) entro 30 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla prima fornitura come specificato al precedente punto a), dovrà essere consegnato il 50% dell'intera fornitura;

c) entro 20 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla seconda fornitura come specificato al precedente punto b) dovrà essere consegnato il restante 20% dell'intera fornitura.

Ad esclusione dei seguenti prodotti:

- *PANTALONE INVERNALE BLU CON BANDE DPI cat.2*
- *POLO MANICA LUNGA BLU DPI cat.2*
- *FELPA/PILE BLU DPI cat.2*
- *GIUBBOTTO IMBOTTITO DPI cat.2*
- *GIACCONO INVERNALE BLU CON BANDE rifrangenti DPI cat.2*
- *TUTA DA LAVORO INVERNALE BLU CON BANDE rifrangenti DPI cat.2*

Per i quali la fornitura dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- d) entro 60 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dal ricevimento dell'ordine emesso in via d'urgenza anche nelle more della stipula contrattuale, dovrà essere consegnato il 75% dell'intera fornitura;
- e) entro 30 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla prima fornitura come specificato al precedente punto d) il 25% dell'intera fornitura.

Le consegne avverranno a fronte di emissione di specifici ordini scritti da parte di AMIU, recanti l'indicazione dei quantitativi di vestiario di volta in volta necessari, distinguendo di volta in volta i quantitativi per ciascuna taglia o misura.

La mancata consegna entro i termini sopraindicati comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente capitolato speciale fino alla revoca dell'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria si assume tutti i rischi e gli oneri derivanti dalle operazioni di imballaggio, di trasporto e consegna dei beni ordinati.

La ditta aggiudicataria si impegna a rilasciare al personale AMIU referente del magazzino destinatario copia del documento di trasporto attestante l'avvenuta consegna.

La merce dovrà essere consegnata, franco magazzino compratore, ad AMIU Genova S.p.a., presso il Deposito Rimessa Volpara, Lungo Bisagno Dalmazia 3 Genova (GE) o altro deposito nella provincia di Genova, direttamente dal fornitore o attraverso vettore da questi individuato.



ART. 6 – RITIRO E SOSTITUZIONE DELLA MERCE

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste e dimostrate mediante i campioni o qualora non risultassero conformi ai criteri CAM, l'appaltatore sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o non conformi e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.

I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti tempestivamente entro 72 ore dalla ditta fornitrice a sua cura e spese.

Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, AMIU potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese di trasporto a carico della ditta aggiudicataria con conseguente applicazione delle penali previste all'articolo 10 del presente capitolato. Qualora la non conformità del prodotto fornito riguardasse il tessuto, il prodotto sostituito potrebbe risultare oggetto di verifiche mediante laboratori esterni addebitandone i costi all'appaltatore.

L'esito dei controlli e delle verifiche così effettuate non comporterà rinuncia o limitazione di diritti spettanti all'appaltante nei confronti dell'appaltatore in forza della legge o del presente capitolato, né limitazioni di responsabilità dell'appaltatore per eventuali difformità o vizi o per qualsiasi altro titolo.

ART. 7 CONTABILIZZAZIONE DELL'APPALTO E PAGAMENTI

L'appalto sarà contabilizzato a misura sulla base del numero di beni effettivamente consegnati ed accettati così come risultante dai documenti di trasporto.

L'Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento della fornitura effettivamente e regolarmente consegnata ed accettato e come sopra contabilizzato

Le fatture saranno emesse dall'appaltatore al termine di ciascuna consegna conclusa ed accettata.

La fattura emessa sarà pagata a 60 gg. D.f. fine mese.

Le fatture ed i relativi pagamenti sono soggetti a regime di split payment.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del DEC, previa verifica da parte dello stesso della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi dell'Art. 30 Comma 5/bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione dopo l'approvazione da parte della stazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



Si segnala che, ai sensi del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48 bis*, AMIU per singoli pagamenti superiori a 5.000 mila euro è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. AMIU si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE

In costanza di contratto, ad AMIU è data la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche rivolgendosi a soggetti terzi professionalmente qualificati e/o richiedere la documentazione che riterrà più opportuna per accertare il puntuale adempimento degli obblighi a carico dell'appaltatore nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato.

A fronte di vizi e/o difetti non rilevati e/o non rilevabili da una prima ricognizione, in caso di riscontrata e documentata non conformità alle specifiche tecniche richieste compresi i criteri CAM, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Capitolato al titolo "Ritiro e sostituzione della merce".

In caso di riscontrata e reiterata non idoneità della fornitura alle caratteristiche di cui agli artt. 1 e 3 del presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ. Ciò non darà diritto all'appaltatore di pretendere alcun indennizzo, risarcimento danni o qualsiasi altra pretesa.

L'appaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione della fornitura da parte di AMIU sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. sia all'ultimazione dell'appalto.

ART. 9 - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancata e/o insufficiente esecuzione della fornitura nei termini previsti all'art. 5 del presente Capitolato sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale del lotto di riferimento per ogni giorno di ritardo.



Analoga penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale sostitutivo nel termine di settantadue) ore di cui al precedente art. 6, conseguente alla comunicazione del rifiuto della fornitura per non conformità ovvero dalla contestazione della non conformità e/o di vizi e/o difetti successivamente riscontrati.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese maturate per lo svolgimento della fornitura in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione entro il termine di quindici giorni da quella del prelievo. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli



obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

ART. 10 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di AMIU, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

È vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno dell'aggiudicatario.

ART. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), previa eventuali necessarie proroghe, viene svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione



finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito della valutazione del preventivo ed eventualmente della congruità dello stesso, nonché della verifica sul possesso dei requisiti richiesti l'azienda potrà procedere alla stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. L'Azienda richiederà gli ulteriori documenti a corredo dello stesso che si riterranno necessari, a mezzo PEC alla controparte, la quale provvederà ad apporre la propria firma digitale con l'apposizione della marca temporale; e a trasmetterli, sempre via PEC, all'Azienda.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto; I.V.A. è a carico di AMIU.

Si ricorda che nel caso di successiva stipulazione del contratto il contraente dovrà produrre:

- dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 circa le condizioni di cui all'art. 1 co. 9 lett. e) della legge 190/2012, relativamente agli amministratori e ai soci dell'Impresa;
- cauzione definitiva calcolata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 tenendo presente l'importo contrattuale e il corrispondente ribasso offerto;
- dichiarazione di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.;

In caso vengano presentate offerte di pari importo verrà affidata la fornitura ai sensi del R.D. 827 del 23 maggio 1924.



Resta inteso che, qualora l'operatore economico causi ritardo nella stipula del formale contratto di appalto, l'aggiudicatario non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi allo stesso imputabili. Inoltre, qualora l'aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula del formale contratto di appalto, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del Codice.

In caso vengano presentate offerte di pari importo verrà affidata la fornitura ai sensi del R.D. 827 del 23 maggio 1924.

Resta inteso che, qualora l'operatore economico causi ritardo nella stipula del formale contratto di appalto, l'aggiudicatario non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi allo stesso imputabili. Inoltre, qualora l'aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula del formale contratto di appalto, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del Codice.

ART. 13 - RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante e la Società, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.



Se la Società o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RISPETTO DEL MODELLO EX D.LGS. 231 E DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA DI AMIU S.P.A.

Con la firma in calce, l'operatore economico aggiudicatario dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

L'operatore economico aggiudicatario è a conoscenza che AMIU ha adottato ed attua il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

L'operatore economico aggiudicatario aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU ai sensi del D.lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

L'operatore economico aggiudicatario manleva fin d'ora AMIU per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 16 – PRIVACY

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il Regolamento UE n. 679/16 (meglio noto come G.D.P.R.).



AMIU e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate per iscritto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE predetto, in ordine al trattamento effettuato per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi contrattuali, di legge ed in base al proprio legittimo interesse.

Ove le finalità del trattamento indicate lo richiedano, AMIU e l'Appaltatore manifesteranno per iscritto e liberamente il proprio consenso specifico, inequivocabile ed incondizionato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a), ed art. 7 del Regolamento UE n. 679/16.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente documento tecnico e/o comunque da esso derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova. In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'appaltatore si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione di AMIU.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Mario Rolando)